

TRIBUNALE ROMA

24 GIUGNO 1993

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: CEMMI

PARTI: MUSIANI

PASELLI

(Avv. Francucci, Gozzi)

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

(Avv. D'Ercole, Zoccali, Savini)

Diritti della personalità • Diritto all'onore ed alla reputazione • Lesione • Diffusione dell'immagine della persona • Consenso della persona invalidamente prestato • Irrilevanza • Fattispecie.

Deve ritenersi lesiva dell'onore, della reputazione e del decoro degli attori la trasmissione televisiva in cui le immagini di due turisti italiani in viaggio in Brasile — ripresi all'interno di un locale notturno — vengano utilizzate nel quadro di un servizio sul dilagare del fenomeno della prostituzione in quel Paese. La detta lesione sussiste sia sotto il profilo del divieto di pubblicazione del ritratto (in difetto del consenso dell'interessato, essendo stato nel caso di specie il consenso invalidamente prestato in quanto carpito con dolo dagli autori del programma) sia, ed in ogni caso, per la effettiva totale estraneità dei ripresi al contesto sociale e morale descritto nel programma.

Diritti della personalità • Diritto all'onore ed alla reputazione • Lesione • Danno • Risarcimento • Criteri.

In caso di lesione dell'onore e della reputazione della persona, consumata a mezzo di una trasmissione televisiva, può tenersi conto, ai fini della liquidazione del danno, in tutte le sue componenti, della durata delle immagini che ritraggono gli attori e della diffusione ottenuta dal programma.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Gli attori, con citazione notificata il 1 dicembre 1989 espongono e lamentano quanto segue.

Il giorno 18 ottobre 1989, alle ore 23.15 ha messo in onda la trasmissione dal titolo « L'altra metà della notte - Prostituzione e violenza a Rio », nella quale gli autori, giornalisti dell'Azienda convenuta, rappresen-

* La sentenza pubblicata applica, ad un caso indubbiamente singolare, principi consolidati in materia di tutela dell'onore e della reputazione.

Sembra opportuno segnalare, all'interno della concisa motivazione del provvedimento, il riferimento alla irrilevanza del consenso (che i soggetti, le cui immagini erano state riprese, avevano in effetti prestato), in quanto carpito con dolo dagli autori del programma (i quali li avevano indotti in errore circa il contenuto del medesimo) (in dottrina, sul tema del consenso nei diritti della personalità, cfr. V. ZENO

ZENCOVICH, *Profili negoziali dei diritti della personalità*, in questa Rivista, 1993, 545 ss.).

Si deve invece osservare che sarebbe stata auspicabile una più accurata distinzione — nell'ambito della motivazione della decisione — tra profilo del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale (entrambi lamentati dagli attori in giudizio), laddove il Collegio perviene al riguardo ad una liquidazione del danno « in tutte le sue componenti » e nella misura di L. 40 milioni per ciascuno.

C.S.

tando vari aspetti della prostituzione nella città brasiliana, hanno ripreso in una discoteca gli attori stessi, turisti all'estero, in compagnia di due ragazze brasiliane: la ripresa era accompagnata e commentata dalla voce di fondo di una prostituta intervistata dagli attori la quale informava che il locale era molto frequentato dagli stranieri perché vi si incontravano prostitute minorenni.

Gli operatori RAI presenti nella discoteca avevano spiegato agli attori che si trattava di un programma sulle discoteche e gli italiani all'estero, così ottenendo il loro consenso alla ripresa.

Poiché essi attori nulla avevano a che fare colla prostituzione, essendo semplicemente in compagnia di occasionali amicizie femminili in un ambiente del tutto normale, era certamente da ritenersi offensivo della loro reputazione l'averli strettamente e falsamente collegati alla prostituzione, nell'ambito di un programma trasmesso quindi in Italia, su una rete nazionale in un'ora di grande ascolto in cui varie persone li avevano riconosciuti. Essi pertanto domandano il risarcimento del danno e l'inibitoria alla RAI alla replica della trasmissione che li concerne.

La convenuta sostiene la legittimità delle riprese e quindi della trasmissione, perché avvenuta in un pubblico locale, senza che le persone e gli atteggiamenti degli attori si caratterizzino significativamente in alcun modo, dovendosi quindi, in proposito, ritenere efficacemente prestato il loro consenso.

L'attività istruttoria è consistita nella visione del programma in causa, il cui testo è stato trascritto e depositato; all'esito, prodotti documenti, le parti concludono come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda merita accoglimento nei limiti di ragione.

La ripresa degli odierni convenuti e la sua trasmissione televisiva nel programma menzionato, circostanze non negate ed accertate nel corso dell'istruttoria, per le sue modalità e circostanze è senza dubbio da ritenersi lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione degli stessi ed integrano quindi gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di diffamazione.

Va infatti rilevato che, come risulta dal verbale di visione del filmato e del testo scritto prodotto agli atti dalla RAI, il Musiani ed il Paselli appaiono in un programma-inchiesta che si prefigge, almeno nell'episodio in questione, di additare all'opinione pubblica negativi e riprovevoli fenomeni come il dilagare della violenza (prima parte) e lo sfruttamento della prostituzione, specialmente di minorenni, cui sono indotte le donne di Rio de Janeiro a causa del degrado economico-sociale in cui vivono.

Al riguardo, gli autori del programma ritraggono gli attori proprio e specificamente trattando della prostituzione delle minori ed enunciato che fra le modalità più comuni rientra quella di reperire le giovanissime prostitute in una discoteca per poi recarsi nei locali appositamente destinati ad ospitare siffatti rapporti, li mostrano al pubblico, per la non trascurabile durata di circa 10 minuti secondi, all'interno della discoteca Help, seduti in compagnia di due ragazze di colore, evidentemente locali, in atteggiamento sorridente e, mentre uno dei due, il Paselli, si bacia coll'occasionale compagna: la voce di commento, durante le riprese degli attori continua informando che « gli stranieri che frequentano i night-club spendono per trascorrere una notte con le giovanissime prostitute l'equivalente del salario mensile di un operaio ».

È pertanto palese che il Musiani ed il Paselli vengono presentati al pubblico italiano proprio come stranieri nell'atto di partecipare al deprecabile fenomeno dello sfruttamento della prostituzione delle minorenni brasiliane costrette a prestarvisi dalla miseria, abusando sprezzantemente e senza alcun riguardo per le loro sventurate condizioni di bisogno dei mezzi economici di più fortunati paesi e sistemi.

La ripresa sarebbe ugualmente lesiva dei diritti garantiti agli attori anche ove essi effettivamente avessero partecipato a pratiche di prostituzione, stanti i noti limiti della tutela dell'onore, del decoro e della reputazione fissati dagli art. 10 c.c. e 97 legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore) e non sussistendo alcun efficace consenso, posto che, incontestatamente, gli autori delle riprese ottennero l'adesione degli attori dichiarando, falsamente, che si trattava solo di un programma sugli italiani all'estero e le discoteche.

Ma lo è ancor più ed a maggior ragione poiché nessun elemento esterno, se non la continua voce fuori campo, fa apparire equivoci e finalizzati alla prostituzione la discoteca in cui vengono ritratti gli autori ed il loro comportamento, onde è certamente da ritenere, come essi sostengono, che costoro non avessero nessun rapporto col fenomeno della prostituzione, tema del programma televisivo di cui sono stati inconsce e malaugurate vittime.

Per le osservazioni che precedono, non può aver spiegato alcun effetto legittimante il consenso cui si appella la RAI, estorto con falsità e intento captatorio.

È palese, infine, la concreta efficienza lesiva del programma trasmesso dalla Rai, su una rete nazionale, comprendente così l'ambito geografico in cui si svolge la vita personale lavorativa e sociale degli attori, in un'ora di usuale elevato ascolto, nell'ambito di un servizio giornalistico a puntate di indubbio interesse e proprio di per sé finalizzato ad interessare gli ascoltatori a problemi sociali e di costume. Non si palesa, al riguardo necessaria la prova in subordine, offerta, stante fra l'altro l'assenza di specifica contestazione in proposito.

Il Musiani ed il Paselli sono inoltre apparsi (v. documentazione), incontestatamente, essere soggetti regolarmente inseriti nell'ambito sociale e del lavoro, così da aver certamente risentito sul piano individuale e della reputazione della negativa immagine diffusa dal mezzo pubblico televisivo.

Ai fini della liquidazione del danno, in tutte le componenti e che, nella specie, deve avvenire equitativamente in difetto di diversi e più specifici elementi, tenuto conto di tutte le circostanze sopra esaminate, il Collegio reputa conforme a giustizia liquidare, per ciascuno, la somma al valore odierno di L. 40.000.000 (quarantamilion) sulla quale decorrono gli interessi legali da oggi al saldo.

Gli attori non hanno più proposto nelle conclusioni finali le domande accessorie di inibitoria e di pubblicazione della sentenza, avendo, evidentemente conseguito pronunce appaganti nell'ambito del procedimento avviato in occasione di una successiva trasmissione del programma, come in atti documentato.

L'esito del giudizio comporta l'onere per la RAI di rimborsare le spese degli attori che, in solido si liquidano in L. 7.305.940 di cui L. 305.940 per spese, L. 1.200.000 per diritti e L. 6.000.000 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, contributi previdenziali professionali, rimborso forfetario delle spese).

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la trasmissione televisiva in causa lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione degli attori;
- 2) condanna la RAI al risarcimento del danno col fatto in causa procurato agli attori e liquidato in L. 40.000.000 (quarantamiloni) per ciascuna;
- 3) condanna la RAI al rimborso delle spese in favore degli attori, liquidandole come in motivazione in L. 7.305.940 oltre accessori di legge.